Le ipotesi di responsabilità

Art. 2 Trasmissione e pubblicazione del prospetto

Il prospetto, che elenca le spese di rappresentanza sostenute in ciascun esercizio finanziario, va allegato al rendiconto della gestione di cui all'art. 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro dieci giorni dall'approvazione del predetto rendiconto. **Entro lo stesso termine, l'elenco e' pubblicato nel sito internet dell'ente locale.**

- Esaminiamo le classiche responsabilità

- 340 del 2018 APPELLO

Da apposite indagini della Guardia di finanza era infatti emerso che molte delle spese indicate come di rappresentanza erano invece genericamente riferite a **piccole consumazioni, pranzi e cene non riconducibili al ruolo istituzionale svolto, all'acquisto di beni non strumentali alla carica elettiva ricoperta, nonché a spese per viaggi e pernottamenti fuori Regione, senza che emergesse il motivo istituzionale della trasferta.**

La sentenza qui impugnata, partendo dal danno di euro 8.162,65 (come rideterminato in riduzione dalla procura territoriale) ha, a sua volta, rideterminato in ulteriore riduzione il danno, in considerazione di una serie di somme ritenute giustificate (per euro 6.451,47), attestando il danno risarcibile in euro 1.368,95, oltre accessori.

Rigetto appello

- 68 del 2017
- Con la sentenza in epigrafe la Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata ha condannato gli appellanti, in qualità di consiglieri regionali, a risarcire il danno pari a € 4.943,84 (Viti) e € 3.361,28 (Simonetti), oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio, quantificate in € 2.285,65.
- La vertenza, alla quale si riferisce la pronuncia, riguardava l'avvenuto utilizzo di denaro per finalità estranee alle funzioni di rappresentanza che ne avevano giustificato la messa a disposizione dei predetti per le annualità 2009 e 2010 e originariamente concerneva un unitario atto di citazione, riguardante anche altri consiglieri regionali.
- Rigetto appello

- **Corte dei Conti Toscana Sez. giurisdiz. Sent., 19/03/2010, n. 7 (pd. B00410)**

GIUDIZIO - Giudizio di responsabilità spesa di rappresentanza - Presupposto oggettivo - Connessione fini istituzionali - Necessità

Al di là del nomen iuris utilizzato nell'ordinazione delle spese di rappresentanza, in senso stretto od in senso lato (nella specie: esborsi al fine di accrescere il prestigio dell'università o per team building o per favorire attività di promozione e networking, ed altro), sussiste il danno erariale laddove difetti il presupposto oggettivo della connessione con il raggiungimento dei fini istituzionali di un ente universitario.

Art. 29. Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e **gli allegati** del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
- 1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

Art. 46. Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico

- 1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.